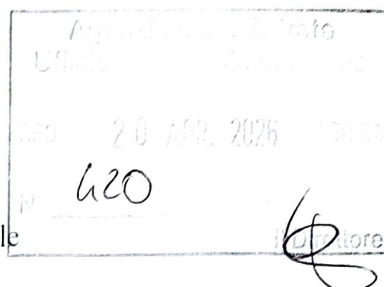


ALLEGATO A



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale
AMICI DEL CANTAMAGGIO



Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore – CTS), una Associazione di promozione sociale denominata: "AMICI DEL CANTAMAGGIO", con sede legale nel Comune di Bedonia (PR), operante senza fini di lucro.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale –contestualmente all'iscrizione nella sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 35, comma 5, CTS. Dopo l'iscrizione la denominazione sarà: "AMICI DEL CANTAMAGGIO Associazione di Promozione Sociale"

L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dall'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività di interesse generale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione, valorizzazione e mantenimento delle tradizioni storiche, culturali, popolari e paesaggistiche della Valceno in Provincia di Parma, favorendo la partecipazione attiva della comunità e la coesione sociale.

Per il perseguimento delle finalità, l'Associazione svolge in via continuativa le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- (i) organizzazione e gestione di attività culturali: rassegne, festival, spettacoli, corsi, laboratori, conferenze e pubblicazioni, volte alla diffusione e trasmissione delle tradizioni, della musica e del patrimonio materiale ed immateriale della Valceno
- (k) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio: iniziative per la tutela, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del patrimonio materiale e immateriale (riti, feste popolari, saperi artigianali, archivi orali e fotografici), nonché azioni di cura e sensibilizzazione sul paesaggio vallivo
- (d) educazione, istruzione e formazione: attività didattiche e formative, anche in collaborazione con scuole e università, su storia locale, etnografia, arti tradizionali ed educazione al patrimonio, incluse visite, itinerari e percorsi educativi
- (v) attività turistiche di interesse sociale e culturale: ideazione e conduzione di itinerari culturali e tematici, cammini, giornate di comunità ed esperienze di turismo sociale nel territorio della Valceno
- (h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale: studi, ricerche, censimenti e documentazione sul patrimonio culturale locale, con restituzione alla comunità tramite archivi accessibili, mostre e strumenti digitali
- (t) promozione della cultura e della pratica del volontariato e della partecipazione attiva alla vita civica e comunitaria

Le attività possono essere rivolte ai propri associati, ai loro familiari o a terzi e sono svolte avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 CTS, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo e indicata nel bilancio.

Quando necessario, l'Associazione può avvalersi di lavoro subordinato o autonomo, anche dei propri associati, nel rispetto dell'art. 36 CTS: in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o, in alternativa, al 5% del numero degli associati.

Art. 3 – Risorse economiche e bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, Regioni, enti locali e istituzioni pubbliche o private; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso attività diverse nei limiti dell'art. 6 CTS; erogazioni liberali; entrate da iniziative di raccolta fondi e promozionali; ogni altra entrata ammessa dal CTS.

Il fondo comune (avanzi di gestione, fondi, riserve e beni acquisiti a qualsiasi titolo) non è ripartibile tra gli associati, né durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili eavanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate; gliavanzi di gestione sono destinati alle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o rendiconto per cassa) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, depositandolo secondo quanto previsto dal CTS.

Art. 4 – Associati

Possono aderire all'Associazione, senza discriminazioni, le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore che condividono le finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo Amministrativo può deliberare l'ammissione in qualità di soci anche di altri Enti del Terzo Settore o di enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo recesso o esclusione.

Art. 5 – Ammissione, recesso ed esclusione degli associati

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il

provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2anni. (oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito);
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività associative, di esercitare l'elettorato attivo e passivo, di prendere visione dei libri sociali nei termini di legge. Sono tenuti a rispettare statuto e regolamenti, deliberazioni degli organi sociali, astenersi da comportamenti contrari agli scopi associativi, versare la quota annuale e contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, alla realizzazione delle finalità sociali.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo, se nominato; e) il Revisore legale dei conti, se nominato.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 10 (dieci) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 10 (dieci) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 12 (dodici) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura di un socio e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'Associazione e cura l'esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente. In casi di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 12 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando ritenuto opportuno dall'Assemblea. Può essere monocratico o collegiale (in tal caso composto da tre membri), in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento; può effettuare ispezioni e richiedere informazioni agli amministratori in qualsiasi momento. Se l'Organo è composto da revisori legali dei conti, esercita anche il controllo contabile in assenza del soggetto incaricato della revisione legale ai sensi dell'art. 31 CTS.

Art. 13 – Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dall'art. 31 CTS, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, incaricati della revisione legale del bilancio di esercizio per la durata prevista dalla legge.

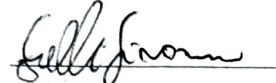
Art. 14 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

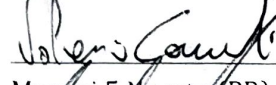
Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal Dlgs 117/2017.

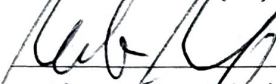
Art. 15 - Disposizioni finali e rinvio

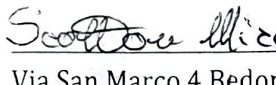
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., i relativi decreti attuativi, le note ministeriali e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

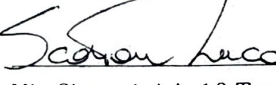
Firme dei soci fondatori:

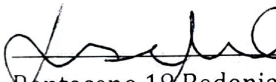
 Granelli Giovanni, nato a Borgo Val di Taro il 17/06/1985, residente a Loc. Selvola 28 Bedonia (PR), C.F. GRNGNN85H17B042F

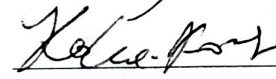
 Carmeli Valerio, nato a Fidenza (PR) il 25/08/1982, residente a Via Muroni 5 Noceto (PR), C.F. CRMVLR82M25B034U

 Monteverdi Mirko, nato a Borgo Val di Taro il 17/04/1978, residente a Loc. Selvola 28 int.B Bedonia (PR), C.F. MNTMRK78D17B042G

 Scotton Mirco, nato a Borgo Val di Taro il 15/10/1980, residente a Via San Marco 4 Bedonia (PR), C.F. SCTMRC80R15B042Y

 Scotton Luca, nato a Borgo Val di Taro il 05/07/1977, residente a Via Simonini A. 10 Torrile (PR), C.F. SCTLUC77L05B042M

 Lancianese Marcello, nato a Roma il 08/11/1970, residente a Loc. Monteceno 18 Bedonia (PR), C.F. LNCMCL70S08H5010

 Federici Francesco, nato a Borgo Val di Taro il 11/12/1974, residente a Loc. Molino dell'Anzola 57 Bedonia (PR), C.F. FDRFNC74T11B042U

